

**Nota tecnica per l'audizione presso la 10a Commissione  
Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale  
Senato della Repubblica**

Gentilissimi,

ANIF, Associazione Nazionale Impianti per lo Sport e il Fitness, ha raccolto alcune richieste da parte della base dei Centri Sportivi Italiani, da inserire nella Riforma dello Sport ( Decreto Legislativo 36 del 28 febbraio 2021 ).

Fermo restando che le ulteriori richieste avvengono per:

- l'alto valore sociale delle attività sportive
- l'avviamento allo sport di milioni di giovani
- l'esercizio fisico e lo sport per adulti e anziani con ritorni di salute e benessere generale, risparmio della spesa pubblica per la sanità, minor assenteismo nel lavoro per motivi di salute e per ultimo, ma non meno importante, per la "produzione" degli atleti di punta Italiani (che derivano dall'avviamento allo spostamento dei giovani),

**queste a seguire le variazioni migliorative per la sostenibilità della riforma.**

**Contenuti delle variazioni/emendamenti:**

- soglia del limite orario per settimana dei contratti sportivi a 18 ore (Riforma oggi)

Chiediamo:

- aumento del **limite orario per settimana a 30 ore** ( le 24 "concesse" ad oggi sono secondo noi poche e creerebbero numerosi contenziosi, oltre a mettere le piccole associazioni in una situazione critica (quasi sempre hanno 1/2 istruttori a contratto sportivo che si avvicinano alle 30 ore a settimana e non possono sostenere 1/2 dipendenti)

- contribuzione previdenziale dai 5.000 € in su + sgravio del 50% sull'aliquota del 25% per i primi 5 anni (**Riforma oggi**)

Chiediamo:

- contribuzione previdenziale **dai 10.000 in su + sgravio del 50% sull'aliquota del 25%** per i primi 5 anni

- tassazione per i percipienti al 24% al di sopra dei 15.000€ (**Riforma oggi**)

Chiediamo:

- **Flat tax del 15% oltre i 15.000 euro di reddito**
- **Contributi INAIL** premio assicurativo ancora da decidere

Chiediamo:

- Contributi INAIL nella misura del 20 per mille in considerazione del fatto che gli sportivi praticano attività didattica e quindi senza incidenti (no attività di sportiva vera e propria)

**Inoltre chiediamo** di inserire nella possibilità di accedere ai finanziamenti per la **formazione** anche i nuovi contratti di compenso sportivo, visto che gli istruttori devono essere continuamente formati, specie per le **attività salutistiche**.

## A SEGUIRE

### **Emendamenti (in versione tecnica)**

A) Decreto Legislativo 36 del 28 febbraio 2021:

- 1) all'articolo 28, comma 2, lett. a) sostituire la parola "diciotto" con la parola "trenta".

L'aumento del limite orario appare giustificato e congruo con la "specificità" della normativa, che tiene conto della peculiarità del lavoro nello sport dilettantistico. Il legislatore, infatti, introducendo la presunzione della forma giuridica di collaborazione coordinata e continuativa, mostra di conoscere la caratteristica del lavoro nello sport dilettantistico, dando come tipica la forma della collaborazione coordinata e continuativa, tanto da considerarla, appunto, presunta. Limitando a sole 18 ore l'operatività della presunzione, la norma viene di fatto resa inapplicabile alla maggior parte delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche, le quali per la loro attività necessitano di un numero maggiore di ore.

- 2) all'articolo 34, comma terzo, dopo le parole "del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38" aggiungere "applicando l'aliquota del 20 per mille,"

La modifica si rende indispensabile ai fini della sostenibilità del costo nell'area del dilettantismo sportivo.

- 3) all'articolo 35 comma 8 bis, sostituire la parola "5.000" con la parola "10.000".

L'innalzamento della soglia di esenzione della contribuzione, tiene conto delle esigenze peculiari del settore sportivo e dei costi che tale settore ha in relazione alle entrate che sono stabilite per garantire un'accesso allo sport a tutti.

4) all'articolo 35 comma 6 sostituire la frase "Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.)" con "Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso non concorre a formare il reddito del percipiente e solo per la parte eccedente tale importo verrà applicata un'aliquota fissa al 15%

B) Legge 23 dicembre 2000 n. 388

All'articolo 118 sostituire le parole "collaborazioni a progetto" con le parole "collaborazioni coordinate e continuative di cui all'articolo 409 del Codice di Procedura Civile e collaborazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lett. d) del Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 e successive modificazioni"

La modifica si rende necessaria al fine di consentire anche alle Associazioni sportive dilettantistiche e alle Società sportive dilettantistiche di poter accedere ai "Fondi per la formazione" di cui all'articolo 118 della Legge 388 del 23 dicembre 2000.

Grazie per l'attenzione,

Giampaolo Duregon

Presidente Anif Eurowellness  
